

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

R. Mod. 4\23 Corte Appello

La Corte di Appello di Firenze, riunita in camera di consiglio in persona dei sotto indicati magistrati:

-Dott.	Alessandro	Nencini	Presidente	Relatore
-Dott.	Roberto	Tredici	Consigliere	
-Dott.	Matteo	Zanobini		

-Ha pronunciato la seguente

<p style="text-align: center;">ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA' della richiesta di ricusazione -Art. 41 comma primo c.p.p.</p>

letta l'istanza di ricusazione proposta dall' Avv – omissis - del Foro di Prato, quale difensore di – omissis - nell'ambito del procedimento penale in corso di giudizio avanti al Tribunale di Prato – Ufficio Gip-Gup - n. – omissis - R.G.N.R. e n.

- Omissis uff. Gip, nei confronti del Giudice - omissis - dello stesso Tribunale;

ritenuto che le censure mosse, proprio per la loro peculiare natura processuale siano estranee alla procedura di ricusazione, non rientrando in alcuno dei parametri fissati dall'art. 37 c.p.p. lettere a) e b), e la rendano conseguentemente inammissibile, atteso che mai la pronuncia del giudice, resa nell'esercizio dei pieni poteri discrezionali, può essere considerata "*manifestazione indebita di convincimento*" potendo essere eventualmente ritenuta erronea, e pertanto impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione;

ritenuto pertanto che la ricusazione proposta debba dichiararsi inammissibile *inaudita altera parte*, così come espressamente previsto dalla legge processuale, valorizzando - la celerità della decisione a fronte di condotte processuali che si manifestano, obiettivamente, come meramente interdittive e manifestamente dilatorie;

visto il parere conforme del Procuratore Generale in sede;

Ritenuto che, per le motivazioni addotte, da ritenersi completamente distoniche rispetto ai presupposti della procedura, che mira a tutelare le parti processuali da comportamenti scorretti del giudice, sussistano i presupposti per la applicazione della sanzione di cui all'art. 44 c.p.p., atteso che l'istituto processuale è stato attivato consapevolmente - poiché attivato da professionista che deve ritenersi perfettamente consapevole della eccentricità della istanza di ricusazione presentata in



relazione ai fini della procedura di legge - al di fuori dei suoi presupposti, così operando una gravissima distorsione del sistema processuale;
ritenuto che questo giudice stima conforme a giustizia applicare la condanna della parte istante al pagamento a favore della cassa ammende di una somma di denaro nella misura di euro 1000(mille);

P. Q.M.

Visti gli art. 41 comma 1) e 44 c.p.p.

DICHIARA

la inammissibilità della istanza di ricusazione proposta dall' – omissis del Foro di Prato, quale difensore di – Omissis - nell'ambito del procedimento penale in corso di giudizio avanti al Tribunale di Prato – Ufficio Gip-Gup - n. – omissis - nei confronti del Giudice – omissis - dello stesso Tribunale;

**CONDAN
NA**

-omissis , come in atti compiutamente identificato, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di 1000 euro (mille euro), senza pregiudizio di ogni eventuale azione civile o penale.

**MAND
A**

Alla Cancelleria in sede per le notificazioni e comunicazioni di legge della presente ordinanza.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 9 marzo 2023

Presidente della Corte
Alessandro Nencini

II

Depositato in Cancelleria il _____

9 MAR 2023

Copia Conforme all'originale

Firenze il 14 MAR 2023 CANCELLIERE

Il Presidente della Corte
Alessandro Nencini

Il Presidente della Corte
Alessandro Nencini